

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2523

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, PAGANO,  
D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI, PELELLA e SCIVOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1996

---

Abrogazione del comma 43 dell'articolo 1 della  
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del  
sistema pensionistico obbligatorio e complementare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 43 dell'articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS - liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.

In effetti, le prestazioni erogate dall'INAIL derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi - con l'eccezione dell'indennità di temporanea - per il loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario.

La norma in questione, la cui formulazione ha probabilmente travalicato la reale volontà del legislatore, genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro, al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione versata all'INPS.

Ancora più grave è la situazione qualora dall'incidente o dai suoi postumi derivi la morte; eclatante è il caso della tragedia verificatasi a Napoli, nella quale hanno perso la vita sia lavoratori che ignari passanti: i superstiti dei lavoratori non riceveranno alcuna prestazione di reversibilità a carico dell'INPS, ma soltanto da parte dell'INAIL.

Di fatto, quindi, è stata cancellata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituita da una pensione erogata dall'INAIL per consentire un risparmio all'INPS. È evidente che una simile discriminazione investe anche principi costituzionali e gravi riserve di legittimità sono state avanzate anche da sindacati e patronati, mentre l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) ha già avviato iniziative giurisdizionali per arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale.

Purtroppo, il fenomeno degli incidenti sul lavoro non si ferma ai fatti di Napoli, ma si consuma attraverso tragedie quasi quotidiane ed è pertanto urgente provvedere all'emanazione di una norma che abroghi quella in oggetto, rinviando il riesame della materia nell'ambito dell'esercizio delle deleghe conferite al Governo dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge.

È comunque di tutta evidenza che la legge di riforma del sistema previdenziale è stata frutto di una serie di consultazioni che, in considerazione della complessità della materia e dell'urgenza del problema, non hanno investito tutte le categorie interessate, tanto da impedire l'individuazione specifica di problematiche che dall'applicazione della medesima sarebbero derivate.

Inoltre, come è noto, la decisione del Governo di porre la questione di fiducia su alcuni propri emendamenti ha impedito l'esame di tutte le altre proposte di modifica, tra le quali quelle relative alla norma in oggetto, ritenute ammissibili dalla Commissione bilancio.

E che la norma medesima suscitasse seri dubbi è provato dal fatto che alcuni parlamentari hanno predisposto un ordine del giorno invitando il Governo ad eliminare la discriminazione venutasi a creare in seguito al divieto di cumulo tra prestazioni di invalidità erogate dall'INPS e ren-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dite INAIL; l'ordine del giorno è stato accolto, come raccomandazione, dal rappresentante del Governo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Tiziano Treu.

Supportati da questa evidente volontà di sanare una incresciosa situazione, il pre-

sente disegno di legge è finalizzato all'abrogazione del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed alla conseguente rivisitazione della norma medesima nell'ambito dell'esercizio delle deleghe previste dal comma 3 dell'articolo 3 della legge medesima.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

**Art. 1.**

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge  
8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.